

proposta di legge n. 11

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 giugno 2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7
“DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”

Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge è composta da tre articoli che modificano la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 sulla disciplina della valutazione d'impatto ambientale.

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 della l.r. 7/2004 il quale stabilisce che, ferma restando la competenza della provincia per gli impianti relativi a progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio, tutti i progetti con impatti ambientali interprovinciali siano di competenza regionale.

Alcune norme di settore attribuiscono alla provincia la competenza al rilascio di autorizzazioni collegate al procedimento VIA; ad esempio l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 per impianti fotovoltaici e per impianti eolici con potenza inferiore a 1 MW.

Pertanto, al fine di evitare la frammentazione delle competenze amministrative, si ritiene opportuno che le diverse istruttorie siano condotte da una unica autorità competente limitando le valutazioni regionali ai soli casi di interventi concretamente localizzati su due o più province.

L'articolo 2 della proposta modifica l'Allegato B2, punto 6, lettera n-decies) per le seguenti motivazioni.

Il PEAR (Piano energetico ambientale regionale) promuove l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tra queste l'energia prodotta da impianti fotovoltaici ha conosciuto una notevole diffusione sul territorio regionale, tuttavia si rilevano in alcune situazioni specifiche ripercussioni negative per il paesaggio e per l'agricoltura.

In particolare la diffusione non controllata degli impianti fotovoltaici a terra e delle strutture ad essi connesse (cavidotti, cabine, illuminazione, strade di accesso, ecc.), anche in vista di agevolazioni autorizzative per quelli fino a 1 MW di potenza, comporta consumo di territorio, il potenziale utilizzo di diserbanti (con rischi di inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee), la sottrazione di terreno agricolo produttivo (anche in aree di produzione vinicola e agroalimentare DOC e DOCG) con la potenziale riduzione dei prodotti agricoli da filiera corta locale, nonché modificazioni negative in aree pregiate del paesaggio marchigiano. Molte domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non sono soggette alle procedure per la Valutazione di impatto ambientale in quanto riguardano allestimenti con potenza installata inferiore a 1 MW.

La presenza in altre regioni di una regolamentazione in materia, ha spinto molti investitori nel settore del fotovoltaico a guardare con interesse ai nostri territori.

L'orografia complessa del territorio marchigiano caratterizzata da strette pianure alluvionali bordate da una morfologia collinare piuttosto articolata, in alcune situazioni, rende molto visibili questi impianti.

La diffusione non controllata di tali impianti sta già producendo alterazioni del paesaggio agrario di rilevante valore, anche in prossimità di centri storici emergenti, che rappresentano risorsa strategica e motore di sviluppo dell'economia regionale.

Tale situazione è stata rappresentata con forte preoccupazione dall'ANCI Marche. I 13 Comuni marchigiani che si sono dotati di un proprio Piano energetico ambientale (PEAC) hanno indicato come prioritario, il ricorso a superfici già antropizzate (parcheggi, coperture edifici, capannoni industriali e centri commerciali, etc) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L'attuale formulazione della legge regionale di Valutazione di impatto ambientale stabilisce un criterio per l'individuazione della soglia basata sull'estensione superficiale degli impianti (metri quadrati), diverso dal criterio della potenza (megawatt) e individuato nel d.lgs. 152/2006 recentemente modificato dalla legge 99/2009.

Il Titolo V della Costituzione indica l'ambiente come materia di competenza esclusiva dello Stato determinando il prevalere di quanto disposto dalla legge statale; tuttavia il testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006) all'articolo 6, comma 9, stabilisce che le Regioni possono individuare soglie più restrittive per gli impianti di loro competenza secondo i criteri dell'allegato IV del medesimo decreto.

Pertanto si propone di non sottoporre alle procedure valutative tutti gli impianti realizzabili su strutture esistenti (tettoie, capannoni industriali, ecc.) ma al contempo si propone di restringere la soglia degli interventi a terra da assoggettare alle procedure valutative dagli attuali 1000 kW ai 200 kW in relazione alla presenza di ambiti di tutela del PPAR.

L'articolo 3 della proposta è volto a salvaguardare le domande attualmente in corso e che potrebbero rientrare nella previsione di cui all'articolo successivo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2004)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), è soppressa la parola "interprovinciale".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2004 è soppressa la parola "interprovinciale".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:

"2.1. La Provincia competente, nei casi di progetti con impatto ambientale interprovinciale, acquisisce il parere della Provincia confinante e degli Enti locali territoriali interessati dall'impatto."

Art. 2

(Modifica all'Allegato B2 della l.r. 7/2004)

1. La lettera n decies) del numero 6) dell'Allegato B2 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, comprese le relative opere connesse, ad esclusione di quelli:

- 1) la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
- 2) la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non ricadano in ambiti sottoposti a prescrizioni di base del PPAR o dei PRG ad esso adeguati;
- 3) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;
- 4) a terra totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive "D" con potenza inferiore a 1 MW."

Art. 3
(Norma transitoria)

1. I procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la precedente disciplina in materia di VIA.